AUTOCERTIFICAZIONE RESPONSABILITA' GENITORIALE MINORI O SOGGETTI A TUTELA

F-IT-LC-001-01 v.1.0

AUTOCERTIFICAZIONE RESPONSABILITA' GENITORIALE MINORI O SOGGETTI SOTTO TUTELA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEL DPR 445/2000 ART.47

10	sottoscritto 1			nato a	ilil					
li	ı qualità di	□ Madre	☐ Genitore affidatario	□Tutore	☐ Amministratore di sostegno					
lo	sottoscritto 1			nato a	il					
Ir	ı qualità di	□ Padre	☐ Genitore affidatario	□Tutore	☐Amministratore di sostegno					
	Consapevole,	'i delle respor			te per attestazioni e dichiarazioni false					
sotto la propria personale responsabilità										
l.	di ocorcitare	la rocnonc	-	DICHIARIAMO						
1.					nato/a nato/a					
	n. documento	o d'identità	11	in cors	n di validità					
	n. documento d'identità in corso di validità. da compilare solo in caso di mancanza documento di identità:									
	che il pazient				ımmenzionate, ma non è in possesso del					
	documento d'identità/riconoscimento poiché: 🗆 non ancora rilasciato dalla P.A. 🗀 smarrito									
11.	II. che il mio stato civile è il seguente (<u>informazioni da rendere solo da parte del ge</u> nitore) ²									
	che il fillo sta	to civile e il seg	dente (miormazioni da re	iluere solo da pa	nte dei genitore/-					
	MADRE	🗆 coniugata – c	onvivente 🗆 vedova	□ separat	a 🗆 divorziata					
	in situazione	di: □ affidame	nto condiviso 🛚 affidam	nento esclusivo	☐ genitore non affidatario					
	<u>PADRE</u>	☐ coniugato — c	convivente 🗆 vedovo	□ separa	to 🗆 divorziato					
	in situazione	di: □ affidame	nto condiviso 🛚 affidam	ento esclusivo	□ genitore non affidatario					
III.	di essere stat minorenni di	o/i informato/ età a tergo di q	i delle disposizioni del Co Juesto modulo	dice Civile che r	egolano l'espressione del consenso per i figli					
	□³che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice civile, l'altro genitore è informato della prestazione ma non									
			rché assente per: 🛭 Ion							
	Luogo, Data,		Firma del geni	tore o tutore						
	Luogo, Data,		Firma del geni							
Lo	n presente utenticata di un			l'interessato/i	in presenza del dipendente addetto ntata unitamente a copia fotostatica non					
u	nemicata ar un	aocumento ai			(firma del dipendente addetto)					

¹⁻Secondo il Codice civile la responsabilità sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori o da uno solo se l'altro genitore è morto, decaduto o sospeso dalla potestà. Nei casi di comuni trattamenti medici (visite) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

²⁻Il consenso comune è necessario anche in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi, in base al principio che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.

³⁻Da compilare in caso sia previsto il consenso di entrambi i genitori, ma uno dei due sia assente.

DELEGA ACCOMPAGNAMENTO MINORI O SOGGETTI SOTTO TUELA DA PARTE DI TERZI

F-IT-LC-001-02 v.1.0

DELEGA ACCOMPAGNAMENTO MINORI O SOGGETTI SOTTO TUTELA DA PARTE DI TERZI

Per l'accompagnamento dei minori o dei soggetti sottoposti a tutela devono essere seguite le indicazioni ricevute al momento della prenotazione, in caso contrario non potrà essere erogata la prestazione.

Sono escluse dalla possibilità di delega di accompagnamento da parte di terzi tutte quelle prestazioni di straordinaria amministrazione e per cui è richiesto il consenso informato all'atto medico (vedere elenco allegato*) che può essere reso solo da persona che esercita la responsabilità genitoriale o legale sul paziente.

In caso di dubbi contattare la sede di riferimento o il centro prenotazioni.

lo sottoscritto		nato/a	il	ili			
C.F		_residente a		in via			
	nn. documento d'identità		in corso di	validità, in qualità di:			
		* *					
☐ Genitore: □	coniugato – convive	ente 🗆 vedovo	□ separato □ divo	rziato			
in situazi	one di: □ affidament	o condiviso 🛮 affidamento	esclusivo 🗆 genitore	non affidatario			
☐ Tutore							
☐ Amministratore di so	stegno						
del paziente		nato/a a	il				
C.F							
DICHIARO (di esercitare la respo	del D.P.R. 445/2000 onsabilità genitoriale e/o leg	rale sul summenzionate				
			ale sui sui illienzionato	paziente			
		DELEGO ED AUTORIZZO					
II/La Sig./Sig.ra		nato/a		il e			
		in via					
		in corso di validità; ad a					
	ostico Affidea diper l'effettuazione della prestazioneche si terrà il giorno						
			terra il giorno				
Luogo, Data							
_uogo, Data		Firma deleg	ante	Z.			

NOTA: LA PERSONA DELEGATA DEVE PRESENTARSI CON:

- Un proprio documento d'identità/riconoscimento valido
- Una copia del documento d'identità/riconoscimento del delegante in corso di validità
- Un documento d'identità/riconoscimento, ove possibile, del paziente accompagnato



AUTOCERTIFICAZIONE RESPONSABILITA' GENITORIALE MINORI O SOGGETTI A TUTELA

CODICE CIVILE

In base alle previsioni del Codice Civile la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, comma 2, c.c.) o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla potestà. Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere

Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli)

Anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ... omissis.

Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori)

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione (artt. 2 e 390).

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (artt. 155, 317, 327 e 343).

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (art. 322). Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155.